

MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
L.231 Responsabilità Penale Imprese
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese

CHIARIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. G D.Lgs. 196/03 **entro il 31 Marzo di ogni anno**, i soggetti che effettuano il trattamento elettronico di dati sensibili o giudiziari sono tenuti alla redazione o all'aggiornamento del **DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)**, vale a dire di *un documento in cui vengono riportate le informazioni inerenti le modalità di trattamento dei dati ed alle misure di sicurezza adottate dal titolare per la salvaguardia dei dati medesimi. Tale Documento deve essere redatto secondo le norme del Codice della Privacy, custodito in azienda ed esibito in caso di eventuali accertamenti ispettivi della Guardia di Finanza.*

La mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS configura illecito penale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 196/2003 che può comportare sanzioni penali (arresto fino a due anni), sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 Euro oltre a sanzioni civili.

Il titolare del trattamento è inoltre tenuto a riferire nella relazione sulla gestione accompagnatoria al bilancio di esercizio (se dovuta) dell'avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.

NUOVE MODALITA' DAL 2009: AUTOCERTIFICAZIONE

Con l'attuazione dell'art.29 del D.L. 112/2008, a decorrere dall'anno 2009 è prevista la possibilità di usufruire di **nuove modalità semplificate**, sostitutive ed alternative alla tenuta del DPS. Inoltre il Garante della Privacy con provvedimento n.99 del Novembre 2008 ha dettato nuove misure semplificate per l'applicazione delle misure minime di sicurezza nel trattamento di dati personali a favore di determinati soggetti.

I soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili (che si riferiscono genericamente a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni identificati) e, quali unici dati sensibili, quelli relativi allo stato di salute o malattia dei propri dipendenti/collaboratori senza però l'indicazione della relativa diagnosi, possono, in alternativa alla redazione del DPS predisporre un'apposita autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante o da responsabile autorizzato.

Per **DATI SENSIBILI** si intendono *"i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la via sessuale"*.

ESCLUSIONE DALL'AUTOCERTIFICAZIONE. Tutti i soggetti che non rientrano nella previsione di legge di cui sopra continuano ad essere tenuti all'obbligo di redazione del DPS e saranno tenuti ad aggiornare annualmente tale documento.

Nell'ambito delle **Associazioni Sportive Dilettantistiche** è necessario valutare con molta attenzione ed esaminare attentamente i dati sanitari con diagnosi inseriti nella documentazione per la gestione delle pratiche infortunistiche. L'applicabilità del beneficio dell'autocertificazione semplificata con riferimento a tali dati va approfondita di volta in volta e sarà sempre opportuno verificare che i dati così trattati riguardino solamente lo stato di salute o di malattia senza l'indicazione della diagnosi. In sostanza dovrà

MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
L.231 Responsabilità Penale Imprese
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese*

comparire solo una informazione senza il motivo dell'idoneità o inidoneità e senza i dettagli sull'infortunio dai quali emerge il tipo di trauma riportato. Si ricorda che l'errata valutazione potrà comportare responsabilità penali a carico del responsabile del trattamento dei dati.

L'art.29 del D.L. 112/2008 non modifica l'obbligo e le responsabilità connesse all'osservanza delle altre misure minime di sicurezza prescritte dall'art. 34 del Codice sulla Privacy dedicato alle *misure di sicurezza nel trattamento dei dati con strumenti elettronici.*

L'AUTOCERTIFICAZIONE presuppone che tutte le misure minime di sicurezza siano state implementate. La mancata adozione delle stesse potrebbe comportare conseguenze di rilevanza penale.

NUOVE MODALITA' DAL 2009: DPS SEMPLIFICATO (allegato B del D.Lgs. 196/03)

E' prevista **la semplificazione della gestione delle misure minime di sicurezza** (*tra cui rientra la redazione del DPS*) **a favore dei soggetti che trattano dati personali per ordinarie finalità amministrative e contabili.** La norma interessa in particolare le piccole medie imprese, i liberi professionisti, gli artigiani e ad avviso di chi scrive anche le **Associazioni Sportive Dilettantistiche** che oltre all'attività istituzionale svolgono attività commerciale.

I soggetti di cui sopra potranno redigere un DPS semplificato prima dell'inizio del trattamento e aggiornato al 31 marzo ogni anno.

Dott. Mauro O. Andretta

Redatto nel mese di Gennaio 2010